



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000256-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. VARIANTE CON AMPLIAMENTO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI SABBIA IN LOCALITÀ PREDERE, NEL COMUNE DI VICOFORTE. PROPONENTE: M.B.E. S.R.L., VIA SALUZZO N. 20, 12030 - TORRE SAN GIORGIO. ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 01.08.2019 con prot. n. 50160, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Legale rappresentante della ditta M.B.E. S.r.l. con sede legale in Torre San Giorgio, Via Saluzzo n. 20;
- il progetto ricade nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- con nota provinciale prot. n. 50534 del 02.08.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 02.08.2019 al 16.09.2019;
- con nota prot. n. 50533 del 02.08.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 58269 del 16.09.2019 l'ASL CN1 ha espresso le seguenti osservazioni:
"parere SISP –osservazioni: qualora in futuro sorgessero problematiche correlate alle emissioni diffuse e/o sonore inerenti all'attività in oggetto, dovranno essere messe in atto tutte le migliori tecnologie, oltre quelle già adottate, atte a garantire il contenimento di tali emissioni nell'ambiente circostante;
parere SIAN – osservazioni: si ricorda che durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere rivolta particolare attenzione a non interferire con aree interessate da captazioni o adduzioni di acque destinate a scopo potabile, come previsto dal D.L. n. 152 del 03.04.2016 e dal Reg. Regionale n. 15/R dell'11.12.2006 e ss.mm.ii.";
 - con nota prot. ric. n. 55269 del 02.09.2019 la Regione Piemonte – Settore Geologico ha espresso le seguenti osservazioni:
"Con riferimento all'istanza in oggetto, preso atto della documentazione progettuale fornita su supporto informatico, si ritiene che, per quanto di competenza, l'istanza possa essere esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Per la progettazione definitiva dell'intervento si raccomanda di verificare e approfondire i seguenti punti:
 - *si eseguano un maggior numero di sezioni sia trasversali che longitudinali nella parte inferiore della cava;*

- poiché le verifiche di stabilità effettuate sulle singole alzate dei gradoni non risultano soddisfatte per i litotipi affioranti nella parte superiore della cava (copertura detritica e conglomerato alterato), si preveda una pendenza minore dei fronti di scavo in tale settore, eventualmente riducendo il numero e/o la larghezza dei gradoni residui (purché permangano le condizioni per effettuare le operazioni di recupero ambientale).

Si rammenta inoltre che, per la successiva fase istruttoria, è necessario compilare la domanda relativa al vincolo idrogeologico e provvedere al pagamento degli oneri d'istruttoria così come indicato alla pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foresteltutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, il progetto originario della coltivazione della cava in oggetto era stato sottoposto alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex L.R. n. 40/98 conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 65 del 27/02/2008. In seguito, l'autorizzazione ai sensi ex L.R. n. 69/1978 era stata rinnovata con atto del Comune di Vicoforte n. 1284 del 12/03/2014 (scadenza 12/03/2017), e successivamente prorogata dal Comune con atto n. 1362 del 09/05/2017 e scadenza il 29/10/2018. In data 25/09/2019 era stata presentata istanza per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della L.R.23/2016, L.R. 45/1989 e D.Lgs. 42/2004. In data 29/03/2019 al termine della conferenza di servizi relativa all'istruttoria prima citata, è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per un anno esclusivamente nei mappali relativi all'area in stralcio, in attesa della presentazione del presente progetto di variante con ampliamento.

Ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva, la ditta proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
 - Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - Autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
 - Autorizzazione ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero ai sensi del D.Lgs. 117/08.
- Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto riguarda una variante all'attività estrattiva già in esercizio, che comprende oltre ai mappali relativi alla cava esistente, anche mappali esterni al perimetro di cava ai fine di raccordare le aree per ottenere uno stato finale dei luoghi più omogeneo e coerente da un punto di vista morfologico, geologico e paesaggistico. Il presente progetto prevede l'estrazione di circa 406.000 mc di sabbia su un'area di circa 99.800 mq. Il progetto di recupero ambientale prevede la rinaturalizzazione totale dell'area mediante rimboschimento di tutte la superficie. La durata del progetto sarà pari a 10 anni.
 - Dal punto di vista ambientale, si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:
 - Recupero ambientale – gestione rifiuti
Nel merito dei ca. 58.480 mc di materiali da impiegarsi quale riempimento dopo l'attività estrattiva (Cap. 11.3.5 della R.T.), specificatamente per quelli di varia natura qualificabili "rifiuti non pericolosi", si può notare che non sono state chiarite le modalità di collocamento, la loro distinzione a terra per diversa tipologia, la quantificazione volumetrica per origine specifica. In particolare, si evidenzia che vengono citati i rifiuti di cui ai punti 7.2 e 12.7 del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i., senza che sia dato comprendere se debbano o meno considerarsi rifiuti da estrazione e come tali essere esclusi dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed essere gestiti ai sensi del D. Lgs. 117/2008.
A pag. 107, si citano genericamente "fanghi di lavaggio in regime di sottoprodotto" senza specificare da dove derivano e se rispettino l'articolo 184/ter del D. Lgs. 152/2006.
Nel progetto di variante in esame non viene fornita alcuna indicazione sulle modalità operative mediante le quali si intende operare per garantire la tracciabilità dei differenti rifiuti. Sul territorio provinciale non sono presenti e autorizzate cave che possano ritirare diverse tipologie di rifiuti differenti tra di loro. Inoltre, si ricorda che ogni punto del D.M. 05 febbraio 1998 per il recupero semplificato dei rifiuti è fatto per gruppi omogenei di rifiuto.

Si evidenzia che, qualora la ditta intenda effettuare il recupero ambientale della cava con rifiuti, dovrà prevedere solo un punto di cui al D.M. citato indicando dettagliatamente la provenienza, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti da autorizzare.

Si richiama la massima attenzione sulle le seguenti specifiche:

- certificazione delle materie prime seconde (aggregati riciclati), ottenute dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del DM 05 febbraio 1998 s.m.i. così come previsto dalla Circolare n. 5205 del 15 luglio 2005. I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare, punto C4 - Recupero ambientali, riempimenti e colmate. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 mc. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati. Gli aggregati che non rispettano tali requisiti non potranno essere collocati nella cava come materie prime secondarie.

- I materiali destinati al recupero ambientale della cava, siano essi: rifiuti (previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti) o sottoprodotti, dovranno rispettare le CSC di cui alla colonna A, tabella 1, Allegato V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006. Per il set di parametri minimale si può fare riferimento alla tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017, estendendolo anche ad altre sostanze in riferimento alle caratteristiche del sito di origine. Le verifiche analitiche andranno fatte per partita omogenea secondo le norme tecniche di riferimento. Al fine di avere la valutazione compiuta della compatibilità delle opere di recupero tali verifiche dovranno essere estese anche agli aggregati riciclati.
- Dovrà essere previsto un apposito registro dei materiali utilizzati per il recupero ambientale della cava, riportante le tipologie e relativa provenienza dei materiali utilizzati per il recupero. Lo stesso dovrà essere aggiornato con i metri cubi di materiale conferito, separato per tipologia da compilare con frequenza settimanale.

- Paesaggio
Sotto l'aspetto paesaggistico, considerato che il progetto complessivamente presentato interessa due aree con vocazione differente: estrattiva per la cava esistente e finalizzata ad una sistemazione morfologica e paesaggistica per l'area in ampliamento, si ritiene che l'approfondimento delle rispettive criticità e l'esame dei diversi aspetti ambientali possano essere agevolmente condotti in una procedura di VIA.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la nota prot. ric. n. 58269 del 16.09.2019 dell'ASL CN1 e la nota prot. ric. n. 55269 del 02.09.2019 della Regione Piemonte – Settore Geologico, in premessa richiamate.

Considerato che le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto, ritenuti significativi e negativi, alla luce dell'istruttoria tecnica, in premessa citata.

In data 15 ottobre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 64406 del 14.10.2019 e dell'apporto istruttorio degli Uffici provinciali Cave e Gestione rifiuti, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le seguenti motivazioni e criticità rilevate:

- a) vista la netta discrepanza tra la volumetria prevista nel progetto autorizzato nella procedura di VIA del 2008 (310.000 m³) e quella realmente coltivata negli ultimi cinque anni di autorizzazione (31.700 m³) e considerate le caratteristiche del giacimento emerse nel corso degli approfondimenti condotti in sito, si ritiene che non possano essere completamente confermate le ipotesi progettuali formulate nell'ambito dello studio di impatto ambientale precedente;
- b) il progetto complessivamente presentato interessa due aree con vocazione differente: estrattiva per la cava esistente e finalizzata ad una sistemazione morfologica e paesaggistica per l'area in ampliamento; si ritiene che l'approfondimento delle rispettive criticità e l'esame dei diversi aspetti ambientali possano essere agevolmente condotti in una procedura di VIA;
- c) si ipotizza di destinare più tipologie di rifiuti al riempimento dei vuoti di cava.

Infatti, il progetto in argomento prevede di riempire i vuoti di cava utilizzando anche alcune tipologie di rifiuti non pericolosi contenute nel D.M. 5.2.1998. Al riguardo si sottolinea che tale attività deve configurarsi come recupero ambientale (operazione R10 — D. Lgs. 152/06) ed è subordinata al conseguimento di nuova iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi, specifica per il singolo sito di cava, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i..

Premesso che non vengono menzionate tra le autorizzazioni da conseguire per l'attività quelle riferite al recupero dei rifiuti, in ogni caso si ritiene che la documentazione prodotta al riguardo per la verifica di VIA risulti fortemente carente e contraddittoria. Dall'analisi dello Studio Preliminare Ambientale e della Relazione Tecnica (221 pagine complessive), si evince che solo poche pagine sono dedicate all'attività di recupero rifiuti e all'impatto sull'ambiente derivante dalla medesima. Le volumetrie interessate da tali operazioni sembrano peraltro ammontare a poco meno di 60.000 m³.

A titolo di esempio, si evidenzia che nella documentazione prodotta vengono citati i rifiuti dei punti 7.2 e 12.7 del D.M. 5.2.1998, senza che sia dato comprendere se debbano o meno considerarsi rifiuti da estrazione e come tali essere esclusi dalla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, di conseguenza, gestiti ai sensi del D. Lgs. 117/08. Analogamente, per i rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M. 5.2.1998, non è chiaro se si intendano utilizzare soltanto le materie prime secondarie ottenute dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02 e 17 09 04, che devono essere conformi alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.^{ro} UL/2005/5205, ovvero se si preveda il recupero ambientale con rifiuti come previsto dal punto 7.1.3 b) del suddetto D.M. 5.2.1998. Non risulta chiaro inoltre a quale tipologia sia riferita la voce "fanghi di lavaggio in regime di sottoprodotto" riportata a pag. 107 della Relazione Tecnica, né se si prevede l'impiego di rifiuti soltanto in alcune delle aree nelle quali è previsto il recupero ambientale. Ancora, nella Relazione Tecnica al capitolo 11.3.9. PROGRAMMA DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE, pagg.117 e 118, non si cita l'impiego di rifiuti per il riempimento dei vuoti di cava, ma si riporta che trattasi di "*attività di riempimento con terre e rocce da scavo e con i materiali derivanti dal recupero rifiuti*".

Tenuto conto dell'esigenza che la gestione e la messa in opera definitiva dei rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. debba avvenire in forma distinta e separata dalle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, nel rispetto dei disposti del D.P.R. 120/2017, nonché dagli altri materiali che si prevede di impiegare per il riempimento dei vuoti di cava, si sottolinea che nel progetto di variante in esame non viene fornita alcuna indicazione sulle modalità operative mediante le quali si intende operare per garantire la tracciabilità dei differenti rifiuti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- **DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 01.08.2019 con prot. n. 50160 da parte del Legale rappresentante della ditta M.B.E. S.r.l. con sede legale in Torre San Giorgio, Via Saluzzo n. 20, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 15 ottobre 2019, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti che potranno derivare sulle componenti ambientali coinvolte, si ritiene necessario una procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., che tenga conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.
Si ricorda che nell'ambito degli elaborati progettuali da presentare in allegato all'istanza ex L.R. 23/2016, dovrà essere presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione, come previsto dal D.Lgs. 117/2008.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso

<p>ESTENSORE: Arch. Patrizia OLIVA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--